

8 gennaio 2015**COMUNICATO AL PERSONALE CNR n°2****MALATTIA
DIPENDENTI PUBBLICI**

Anche in previsione di una strumentalizzazione politica delle vicende che a Capodanno hanno caratterizzato il Comune di Roma (questione dell'assenteismo dei vigili urbani) con il rischio concreto di un ulteriore ed insostenibile inasprimento delle norme già vessatorie che riguardano i dipendenti pubblici, abbiamo inteso tornare di nuovo alla carica in particolare sulla gestione assurda delle trattenute per assenze per malattia che riguarda soprattutto il nostro settore, ma non solo.

Dopo aver lavorato nei mesi scorsi (fin qui senza positivo riscontro) alla sensibilizzazione di alcuni parlamentari disponibili all' ascolto per cercare di far approvare (in occasione della legge di stabilità e del provvedimento "mille proroghe") emendamenti modificatori delle norme in questione, volute e difese pervicacemente dall'allora Ministro Brunetta, questa volta abbiamo inviato il 5 gennaio al Presidente del Consiglio Renzi, al Ministro della Funzione Pubblica Madia ed alle più importanti testate giornalistiche la comunicazione che riportiamo di seguito.

Come si può verificare nella stessa illustriamo e denunciando ancora una volta le contraddittorie norme che determinano il trattamento iniquo delle assenze per malattia, che colpendo la retribuzione accessoria, finisce per penalizzare le fasce più deboli del personale.

Sulla questione la UIL-RUA non mollerà!

***NOTA STAMPA UIL RUA
DIPENDENTI PUBBLICI IN MALATTIA***

Gran parte dei sostenitori dell'equazione pubblici impiegati = fannulloni, parlano senza conoscere le norme del P.I., e soprattutto le implicazioni pratiche di alcune di esse, a partire dall'illuminato Prof. ICHINO. Ad esempio quando si parla di avvicinare il più possibile le regole del lavoro pubblico a quelle del privato dovremmo cominciare dal blocco da oltre cinque anni delle progressioni economiche e di carriera (in coerenza del tanto decantato merito), del blocco dei rinnovi contrattuali e soprattutto dalle assenze per malattia.

Ebbene tale professore sembra non sapere, come Renzi e come il Ministro Madia, cosa succede quando si ammala un dipendente pubblico.

Infatti a differenza del settore privato nel quale non è prevista alcuna trattenuta, ai dipendenti pubblici che si sono ammalati negli ultimi 6 anni, dal 25 giugno 2008 a tutt'oggi, con l' applicazione dell'Art.71 della Legge 133/08 (Legge Brunetta) per ogni periodo di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi 10 giorni di assenza, le Amministrazioni corrispondono il solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni emolumento accessorio anche se corrisposto in maniera fissa e continuativa come l'indennità di Ente, di Ateneo e di Ministero.

Tale iniquo trattamento è "riservato" solo al settore Pubblico e con effetti distorsivi e

catastrofici in particolare negli Enti di Ricerca; una misura che per colpire gli assenteisti penalizza fortemente coloro che sono veramente malati (riconosciuti anche dai medici

fiscali che prescrivono in moltissimi casi più giorni di malattia da quelli prescritti dal medico di famiglia).

Questa assurda situazione vede i lavoratori interessati, di fatto impotenti, costretti a dover versare una tassa sulla malattia che per il comparto Ricerca è inversamente proporzionale al proprio stipendio: in buona sostanza “meno guadagni più paghi”.

Infatti gli Enti di Ricerca recuperano per ogni periodo di assenza per malattia dei propri dipendenti i seguenti importi generalizzati (riferiti ai diversi livelli di inquadramento):

TRATTENUTA PER OGNI PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA

LIV.	PROFILO	TRATTENUTA		PERSONALE	
		GIORNALIERA	10 GIORNI		
I	DIRIGENTE RICERCA	6,09	60,90	LAUREATI	
	DIRIGENTE TECNOLOGO				
II	PRIMO RICERCATORE	5,22	52,20		
	PRIMO TECNOLOGO				
III	RICERCATORE	4,61	46,10		
	TECNOLOGO				
IV	COLLABORATORE TECNICO	24,46	244,60		TECNICI E AMMINISTRATIVI
	FUNZIONARIO				
V	COLLABORATORE TECNICO	22,71	227,10		
	FUNZIONARIO				
	COLLABORATORE DI AMM.NE				
VI	COLLABORATORE TECNICO	19,36	193,60		
	COLLABORATORE DI AMM.NE				
	OPERATORE TECNICO				
VII	COLLABORATORE DI AMM.NE	16,34	163,40		
	OPERATORE TECNICO				
	OPERATORE DI AMM.NE				
VIII	OPERATORE TECNICO	13,43	134,30		
	OPERATORE DI AMM.NE				

Oltre a tali importi, che vengono recuperati anche nei giorni festivi (p.e. Natale e Capodanno), ogni dipendente non percepisce il buono pasto del valore di 7 euro, le eventuali indennità normalmente percepite, ivi comprese le indennità di turno (7 ore giornaliere) del valore medio di 19,60 euro.

È da notare infine che se si ammala il “padrino” di questa norma (Prof. Brunetta), nella sua qualità di Professore Ordinario, egli non subirebbe alcuna trattenuta, mentre se si ammala il suo autista quest’ultimo sarebbe decurtato di 19,36 euro per ogni giorno di assenza per malattia (sic!).

UIL-RUA
Americo Maresci